ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 22

Ripartizione dei seggi

Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 11 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-22-ripartizione-dei-seggi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it